



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

Intesa sullo schema di decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare recante "disciplina dei tempi e delle modalità attuative della gestione degli pneumatici fuori uso", predisposto ai sensi dell'art. 228, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 denominato "Norme in materia ambientale".

Repertorio n. 95/ESL dell'8 luglio 2010

**LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI
E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO**

nell'odierna seduta dell'8 luglio 2010

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante disposizioni in materia ambientale, ed in particolare l'articolo 228 che prevede, al comma 2, l'adozione di un decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con questa Conferenza, per la disciplina dei tempi e delle modalità attuative della gestione degli pneumatici fuori uso, di cui al comma 1 dello stesso articolo;

VISTO lo schema di decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare recante la disciplina dei tempi e delle modalità attuative della gestione degli pneumatici fuori uso, trasmesso con nota prot. GAB-2009-0022928/UL dell'8 ottobre 2009 e diramato dalla Segreteria di questa Conferenza con nota del 14 ottobre 2009;

CONSIDERATO che nella riunione tecnica del 19 novembre 2009 i rappresentanti delle Regioni e delle Province autonome hanno presentato un documento di osservazioni e proposte emendative che sono state discusse con il rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, concordando che le Autonomie regionali avrebbero trasmesso successivamente un documento più perfezionato e che il Ministero avrebbe trasmesso una nuova stesura dello schema di decreto;

VISTO il documento di proposte emendative, trasmesso dal Coordinamento ambiente della Regione Calabria, con nota del 23 novembre 2009, a seguito della richiamata

A

RR





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

riunione tecnica del 19 novembre 2009, in cui si chiede inoltre l'apertura di un tavolo di confronto per la risoluzione dei problemi evidenziati;

VISTA la nota del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare prot. GAB-2009-0030791/UL dell'11 dicembre 2009, il quale, nel rispondere alle osservazioni delle Autonomie regionali, ha chiesto l'iscrizione all'o.d.g. di questa Conferenza del richiamato schema di decreto trasmesso con nota dell'8 ottobre 2009;

CONSIDERATO che l'argomento, posto all'o.d.g. di questa Conferenza del 17 dicembre 2009, è stato rinviato su richiesta delle Autonomie regionali;

VISTO il nuovo documento di osservazioni e proposte emendative, trasmesso dal Coordinamento ambiente della Regione Calabria con nota del 19 gennaio 2010 e diramato con nota della Segreteria di questa Conferenza del 22 gennaio 2010, in cui si evidenzia la centralità di alcune proposte emendative e si esprime un parere favorevole a livello tecnico, sullo schema di decreto in esame, a condizione dell'accoglimento di tali proposte;

VISTA la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 6628 del 27 gennaio 2010, recante osservazioni della Ragioneria dello Stato sullo schema di decreto in esame, diramata con nota della Segreteria di questa Conferenza del 26 febbraio 2010;


VISTA la nuova stesura dello schema di decreto in esame, trasmessa dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con nota prot. GAB-2010-0015125/UL del 27 aprile 2010, in cui sono stati forniti chiarimenti in merito alle osservazioni formulate dalle Regioni e dalla Ragioneria Generale dello Stato ed è stato chiesto un ulteriore incontro tecnico di approfondimento;

CONSIDERATO che il nuovo testo è stato esaminato in una nuova riunione tecnica il 18 maggio 2010, in cui le Autonomie regionali hanno espresso la loro intesa sullo schema di decreto, concordando con i rappresentanti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministero dell'economia e delle finanze alcune modifiche da apportare allo schema di decreto;

VISTA la nuova versione dello schema di decreto che recepisce le proposte emendative concordate nella riunione tecnica del 18 maggio 2010, trasmessa dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con nota prot. GAB-2010-0018954/UL del 25 maggio 2010, diramata dalla Segreteria di questa Conferenza con nota del 26 maggio 2010;

H

RR





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO


VISTA la nuova definitiva stesura dello schema di decreto in esame (allegato 1), trasmessa dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con nota prot. GAB-2010-0021086/UL del 15 giugno 2010, diramata il 17 giugno 2010 dalla Segreteria di questa Conferenza, la quale riporta alcune ulteriori modifiche al testo precedentemente trasmesso, concordate con il Ministero dell'economia e delle finanze, riguardanti l'art. 5 ai commi 1, 2 e 4;

CONSIDERATI gli esiti della odierna seduta di questa Conferenza, nel corso della quale i rappresentanti delle Regioni e delle Province autonome hanno espresso il loro positivo avviso all'intesa sull'ultimo testo trasmesso dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che recepisce gli emendamenti presentati in sede tecnica;

ESPRIME INTESA

ai sensi dell'art. 228, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sullo schema di decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare recante "*disciplina dei tempi e delle modalità attuative della gestione degli pneumatici fuori uso*", nel testo (allegato 1) trasmesso a questa Conferenza con nota prot. GAB-2010-0021086/UL del 15 giugno 2010, di cui in premessa.

IL SEGRETARIO
Cons. Ermenegilda Siniscalchi



IL PRESIDENTE
On.le dott. Raffaele Fitto

RR



***Il Ministro dell'Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare***

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni e integrazioni, recante disposizioni in materia ambientale, ed in particolare l'articolo 228 con il quale sono disciplinati i tempi e le modalità di attuazione per ottimizzare il recupero degli pneumatici fuori uso, per ridurre la formazione anche attraverso la ricostruzione e secondo quanto disposto dagli articoli 179 e 180;


VISTO il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209 recante norme per l'attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso;

VISTA l'intesa intervenuta con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del ___ giugno 2010;

decreta

**Articolo 1
(Principi generali, esclusioni)**


1. Il presente decreto disciplina la gestione degli pneumatici fuori uso (PFU) al fine di ottimizzarne il recupero, prevenirne la formazione e proteggere l'ambiente.
2. Sono esclusi dagli obblighi previsti dal presente decreto:
 - a) gli pneumatici per bicicletta;
 - b) le camere d'aria, i relativi protettori (flaps) e le guarnizioni in gomma;
 - c) gli pneumatici per aeroplani e aeromobili in genere.
3. Agli pneumatici montati su veicoli per i quali sia applicabile il decreto legislativo 24 Giugno 2003 n. 209 o il disposto dell'articolo 231 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 si applica quanto disposto dal successivo articolo 7.



Articolo 2 (Definizioni)

1. Ai fini del presente decreto, si intende per:

- a) **pneumatici**: componenti delle ruote dei veicoli costituiti da un involucro prevalentemente in gomma e destinati a contenere aria in pressione;
- b) **pneumatici fuori uso (PFU)**: gli pneumatici, rimossi dal loro impiego a qualunque punto della loro vita, dei quali il detentore si disfi, abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi e che non sono fatti oggetto di ricostruzione o di successivo riutilizzo;
- c) **immissione sul mercato**: il momento in cui gli pneumatici nuovi, sia prodotti che importati, e usati provenienti da importazione, sono fatti oggetto per la prima volta di cessione nel mercato nazionale del ricambio, a qualsiasi titolo, mediante atto idoneo e documentabile;
- d) **produttore o importatore degli pneumatici**: la persona fisica o giuridica che immette per la prima volta sul mercato pneumatici da impiegare come ricambio;
- e) **gestione**: le attività per assicurare, anche in forma indiretta, la raccolta, il trasporto, la selezione, il recupero e lo smaltimento degli PFU, nonché l'attività di controllo sulle predette operazioni;
- f) **gestore degli PFU**: la persona fisica o giuridica che effettua, a qualsiasi stadio del processo, attività di gestione degli PFU;
- g) **detentore degli PFU**: il generatore di PFU o la persona fisica o giuridica che li detiene;
- h) **generatore degli PFU**: la persona fisica o giuridica che, nell'esercizio della sua attività imprenditoriale, genera PFU;
- i) **ricambio**: l'attività di sostituzione sul territorio nazionale degli pneumatici sul veicolo, con esclusione degli pneumatici che vengono montati sui veicoli per la prima immatricolazione;
- l) **autorità competente**: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) - *Direzione Generale per la tutela del territorio e delle risorse idriche*;
- m) **stock storico**: qualsiasi stoccaggio degli PFU preesistente alla data di entrata in vigore degli obblighi di cui al presente decreto;
- n) **fattura**: documento fiscale di vendita consistente in fattura o ricevuta fiscale o scontrino fiscale.



Articolo 3


(Obblighi del produttore e dell'importatore degli pneumatici)

1. A partire dal 1° gennaio 2011 i produttori e gli importatori degli pneumatici sono tenuti a raccogliere e gestire annualmente quantità di PFU (di qualsiasi marca) almeno equivalenti alle quantità di pneumatici che hanno immesso nel mercato nazionale del ricambio nell'anno solare precedente, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9, dedotta la quota di pertinenza degli pneumatici usati ceduti all'estero per riutilizzo o carcasse cedute all'estero per ricostruzione, calcolata sulla base dei dati ISTAT e in proporzione alle rispettive quote di immissione nel mercato nazionale.
2. Entro il 31 Maggio di ogni anno è fatto obbligo a ogni produttore o importatore di dichiarare all'autorità competente, mediante il modulo di cui all'allegato A, la quantità e le tipologie degli pneumatici immessi sul mercato del ricambio nell'anno solare precedente.
3. Entro il 31 Maggio di ogni anno è fatto obbligo a ogni produttore o importatore di dichiarare all'autorità competente, mediante il modulo di cui all'allegato B, le quantità, le tipologie e le destinazioni di recupero o smaltimento degli PFU provenienti dal mercato del ricambio e gestiti nell'anno solare precedente e di inviare alla stessa autorità un rendiconto economico completo della gestione.
4. Fermi restando gli obblighi di comunicazione di cui ai commi precedenti, il produttore o l'importatore può gestire gli PFU sia direttamente sia attraverso gestori autorizzati di pneumatici fuori uso; in tale ultimo caso invia apposita dichiarazione all'autorità competente, utilizzando il modulo allegato C, entro il 30 novembre dell'anno precedente; l'incarico ha una durata non inferiore ad un anno solare.
5. Produttori e importatori danno preferenza alla presa in carico di PFU generati nel mercato del ricambio successivamente alla data del 1° gennaio 2011; pur tuttavia, PFU e prodotti derivati dalla loro frantumazione, facenti parte di stock storici e provenienti sia da operazioni di ricambio degli pneumatici che da demolizione di veicoli effettuate prima del 1° gennaio 2011, possono essere utilizzati a copertura di eventuali quantitativi mancanti rispetto ai dati provenienti dalla rendicontazione dell'anno precedente; le società consortili hanno altresì l'obbligo di destinare, se esistente, una quota parte non inferiore al 30% dell'avanzo di amministrazione accertato, al recupero degli stock storici esistenti.
6. I produttori e gli importatori, provvedono alla utilizzazione di mezzi e strumenti informatici certificatori attraverso i quali si rendano tracciabili i flussi quantitativi dei PFU dall'origine, alla raccolta all'impiego.



Articolo 4
(Struttura operativa associata)

1. I produttori e importatori di pneumatici adempiono all'obbligo di cui all'articolo 3, comma 1, anche attraverso la costituzione di una o più strutture societarie dotate di autonoma personalità giuridica, di natura consortile con scopo mutualistico, che provvede ad ogni attività di gestione degli PFU ivi inclusi gli obblighi di comunicazione e di rendiconto, le facoltà e quanto altro previsto dall'articolo 3.
2. Alla società consortile i produttori e importatori aderenti comunicano, nei tempi e con le modalità da definirsi autonomamente, i dati di cui all'articolo 3 comma 2 e trasferiscono il contributo di cui all'articolo 228 comma 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con cadenza mensile e conguaglio da effettuare entro il 31 maggio di ogni anno. L'avvenuto trasferimento alla struttura societaria consortile di detto contributo nel termine sopra indicato, da comunicarsi senza dilazione all'autorità competente unitamente alla copia della documentazione relativa ai versamenti effettuati, costituisce, per il produttore e per l'importatore degli pneumatici, adempimento degli obblighi di gestione posti a suo carico con esonero da ogni relativa responsabilità. Per gli pneumatici ricostruiti provenienti da importazione, non assoggettati al pagamento del contributo ai sensi dell'articolo 5, comma 4, rimane confermato che l'adempimento sopra indicato è trasferito alla forma societaria, con semplice lettera di accordo tra le parti, in assenza di trasferimento di contributi.
3. I soggetti di cui al comma 1, non appena costituiti, danno immediata comunicazione della propria esistenza all'autorità competente con elencazione dei produttori ed importatori di pneumatici che intendono adempiere ai propri obblighi attraverso tali strutture, indicando la decorrenza concordata. Contestualmente, trasmettono al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare l'atto costitutivo e lo statuto della società consortile, per la successiva approvazione con decreto direttoriale; ogni variazione dello statuto o della composizione della compagine societaria viene tempestivamente trasmessa all'autorità competente ai fini dell'approvazione con apposito decreto.
4. Annualmente i produttori, gli importatori e le società consortili eventualmente costituite inviano al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, copia del bilancio di esercizio corredata di relazione sul raggiungimento degli obiettivi programmati.




Articolo 5
(Contributo ambientale per la gestione degli PFU)

1. Il contributo di cui al comma 2 dell'articolo 228 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 è determinato dai produttori e dagli importatori degli pneumatici in misura tale da adempiere, in modo completo e nel rispetto del comma 1 dell'articolo 228 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ai costi della gestione di cui all'articolo 2, comma 1, lett. e), al fine di prevenire e ridurre gli impatti negativi per la salute umana e l'ambiente nonché ridurre l'utilizzo delle risorse naturali migliorandone l'efficacia.
2. I produttori e gli importatori degli pneumatici o le loro eventuali forme associate comunicano all'autorità competente, entro il 31 ottobre di ogni anno, gli oneri e gli elementi che giustificano l'ammontare del contributo richiesto per l'anno solare successivo. L'autorità competente potrà richiedere, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, integrazioni e chiarimenti ed eventualmente stabilire, nei successivi trenta giorni, l'ammontare del contributo. Qualora, successivamente, emergano elementi che giustifichino una revisione dell'ammontare del contributo stabilito, su richiesta dei produttori ed importatori di pneumatici o delle loro eventuali forme associate, l'autorità competente potrà rideterminare, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della predetta richiesta, l'ammontare del contributo stesso che sarà applicato a partire dal mese successivo alla comunicazione della rideterminazione.
3. I produttori e gli importatori degli pneumatici pongono in essere tutte le iniziative idonee a portare a conoscenza degli utenti finali e dei soggetti potenzialmente coinvolti nelle fasi di commercializzazione degli pneumatici, l'ammontare del contributo di cui al precedente comma 2.
4. In tutte le fasi di commercializzazione dello pneumatico nel mercato del ricambio, il contributo è indicato in modo chiaro e distinto sulla fattura. Il contributo è differenziato per le diverse tipologie degli pneumatici previste dalla normativa tecnica di settore.
5. La determinazione della misura del contributo e quanto altro previsto nei vari commi del presente articolo 5 fanno capo alla struttura operativa associata in caso di costituzione della stessa.

Articolo 6
(Sanzioni)

1. Ai produttori ed agli importatori degli pneumatici o alle loro eventuali forme associate che, pur provvedendo alla gestione degli PFU, non raggiungono le quantità minime individuate ai sensi del precedente articolo 3 comma 1, è applicata una sanzione amministrativa pecuniaria pari al contributo dovuto per i quantitativi di pneumatici non gestiti, maggiorata del 50%.



2. Ai produttori e agli importatori degli pneumatici o alle loro eventuali forme associate che, pur provvedendo alla gestione degli PFU, omettono di adempiere ad alcuno degli obblighi di comunicazione previsti negli articoli 3 e 5, è applicata una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 15% del contributo dovuto per l'anno al quale si riferisce la violazione, per ognuna delle violazioni accertate.
3. Ai produttori e agli importatori degli pneumatici o alle loro eventuali forme associate che, pur provvedendo alla gestione degli PFU, adempiono tardivamente ad alcuno degli obblighi di comunicazione previsti negli articoli 3 e 5 rispetto ai termini ivi indicati, è applicata una sanzione amministrativa pecuniaria, pari al 5% del contributo dovuto per l'anno al quale si riferisce la violazione, per ognuna delle violazioni accertate.
4. Ai produttori e agli importatori degli pneumatici che non provvedono alla gestione degli PFU, neanche attraverso il trasferimento del contributo di cui all'articolo 4, comma 2, del presente decreto ad una struttura associata, è applicata una sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio del contributo dovuto per i quantitativi degli pneumatici non gestiti.
5. In mancanza di determinazione del contributo ai sensi di quanto previsto dall'articolo 5, tale determinazione, ai fini dell'irrogazione delle sanzioni, verrà effettuata, a seguito di richiesta dell'organo di controllo procedente, dall'autorità competente.
6. Per quanto non previsto espressamente nel presente articolo si applicano, ove compatibili, le disposizioni della legge n.689 del 24 novembre 1981.
7. Per garantire la finalità della salvaguardia ambientale, gli Enti pubblici interessati ed in particolare l'Agenzia delle dogane, forniscono all'autorità competente ed agli organi di controllo che ne fanno richiesta, tutti i dati e gli elementi ritenuti utili dai richiedenti per verificare le dichiarazioni dei produttori e degli importatori, anche al fine di attivare le eventuali azioni correttive. L'accertamento delle violazioni deve essere effettuato nel rispetto dei principi di cui all'articolo 3, comma 1.

Articolo 7


(Pneumatici fuori uso derivanti da demolizione dei veicoli a fine vita)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2011, i produttori ed importatori di pneumatici, direttamente od indirettamente tramite loro forme associate, raccolgono e gestiscono, dietro corrispettivo pagato dal fondo di cui al successivo comma 5 per la copertura dei costi sostenuti ed anche in alternativa ad altri soggetti autorizzati a garanzia di una maggior competitività economica, gli PFU provenienti da veicoli a fine vita.
2. Entro il termine perentorio di novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, è costituito presso l'Automobile Club d'Italia (ACI), un Comitato di gestione degli PFU provenienti dai veicoli fuori uso di cui all'articolo 1, comma 3.



del presente decreto. Il Comitato è composto da cinque membri, uno designato dalle Associazioni dei produttori e importatori di autoveicoli e dalle Associazioni dei rivenditori di veicoli, uno dalle Associazioni dei produttori delle macchine movimento terra, uno dalle Associazioni dei produttori di motoveicoli, uno dalle Associazioni dei demolitori di veicoli e uno designato dall'ACI, che ne assume la presidenza.

3. Il Comitato ed i produttori ed importatori degli pneumatici e le loro forme associate, valutano periodicamente e congiuntamente le attività di cui al presente articolo allo scopo di ottimizzarne efficacia, efficienza ed economicità e per ricercare soluzioni condivise ad eventuali criticità emergenti.
4. Nel termine perentorio di novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, produttori, importatori di pneumatici ed eventuali loro forme associate, concordano con i demolitori ed eventuali loro forme associate le attività di ritiro e recupero degli PFU ed i relativi costi.
5. Il Comitato, in base a criteri di natura cautelativa per la copertura dei costi di trattamento degli PFU ritirati e tenuto conto dei costi di gestione e di amministrazione del Comitato, entro trenta giorni dal suo insediamento, determina l'entità del contributo che, all'atto della prima immatricolazione di ogni veicolo nel territorio nazionale, è riscosso dal rivenditore del veicolo e versato in un fondo appositamente costituito presso l'Automobile Club Italia (ACI) e utilizzato per la copertura dei costi di raccolta e gestione degli pneumatici dei veicoli a fine vita. La gestione del fondo, ispirata a criteri di efficienza, efficacia ed economicità, è affidata all'ACI con la supervisione del Comitato. Con decorrenza dal 1° gennaio 2011 scatta l'obbligo da parte dei rivenditori di esazione del contributo che deve essere indicato in modo chiaro in una riga separata nella fattura di vendita.
6. Il Comitato provvede annualmente e, comunque, entro il 30 novembre di ciascun anno, ad aggiornare l'entità del contributo. E' cura del Comitato fornire ai consumatori, attraverso adeguate forme di pubblicità, informazioni sulle componenti di costo che concorrono alla formazione del contributo e sulle finalità dello stesso. Eventuali avanzi derivanti dalla gestione annuale del Fondo sono reinvestiti nella gestione dell'anno successivo.
7. I corrispettivi di cui al comma precedente sono fatturati al fondo di cui al comma 5 del presente articolo, dai produttori ed importatori degli pneumatici o eventuali loro forme associate, ovvero dagli altri soggetti autorizzati e pagati dal fondo.
8. Gli obiettivi di recupero e riciclo dei pneumatici fuori uso provenienti da veicoli a fine vita rimangono all'interno dei target di responsabilità della filiera dei veicoli a fine vita. Pertanto gli PFU provenienti dalla demolizione di tali veicoli, non vengono considerati nel computo delle quantità di cui all'articolo 3, comma 2, del presente decreto. Gli PFU provenienti da veicoli a fine vita sono conteggiati ai fini del calcolo degli obiettivi di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 24 giugno 2003 n. 209 e successive modifiche ed integrazioni.



9. I centri di raccolta conferenti gli PFU provenienti dai veicoli a fine vita al sistema di gestione previsto dal presente articolo, debbono inserire i predetti quantitativi di PFU nel modello di dichiarazione ambientale, così come indicato all'articolo 7, comma 2-bis, del decreto legislativo 24 giugno 2003 n. 209 e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 8

(Istituzione del tavolo permanente di consultazione)

1. E' istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, un tavolo permanente di consultazione sulla gestione degli PFU di cui all'articolo 1 del presente decreto.
2. Il tavolo, presieduto da un rappresentante designato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, è composto complessivamente da 7 membri, di cui: tre designati dalle organizzazioni nazionali dell'industria (dei quali due in rappresentanza del settore del recupero), uno designato dalle associazioni di produttori e di importatori degli pneumatici, uno designato dalle organizzazioni nazionali delle categorie del commercio, uno dalle organizzazioni nazionali delle categorie dell'artigianato.
3. Il tavolo di cui al presente articolo ha il compito di esaminare la gestione degli PFU con la finalità di incrementare il livello qualitativo e quantitativo delle fasi che vanno dalla raccolta al trattamento degli PFU, ai fini di una maggiore tutela ambientale nonché dell'applicazione di criteri di efficienza, efficacia ed economicità; il tavolo ha, inoltre, il compito di promuovere la cooperazione ed il coordinamento tra tutti i soggetti interessati alla raccolta ed al trattamento degli PFU.
4. Le spese di gestione del Tavolo tecnico sono a carico dei produttori e degli importatori degli pneumatici.

Articolo 9

(Disposizioni transitorie e finali)

1. Al fine di consentire l'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto sono individuati i seguenti obiettivi di raccolta e gestione degli pneumatici a fine vita:
 - a) al 31 dicembre 2011 gestione di almeno il 70% del quantitativo definito all'articolo 3, comma 1;
 - b) al 31 dicembre 2012 gestione di almeno l'85 % del quantitativo definito all'articolo 3, comma 1;
 - c) al 31 dicembre 2013 e per gli anni successivi gestione del 100% del quantitativo definito all'articolo 3, comma 1;



2. La prima dichiarazione di cui all'articolo 3 comma 2 è effettuata entro il 31 maggio 2011 con riferimento all'anno 2010; la prima dichiarazione di cui all'articolo 3 comma 3 è effettuata entro il 31 maggio 2014, con riferimento all'anno 2010; la prima dichiarazione di cui all'articolo 3 comma 4 è effettuata entro il 30 novembre 2010.
3. Considerato che un PFU pesa in media il 10% in meno rispetto ad un analogo pneumatico nuovo, si dovrà tenere conto, in diminuzione, di detta percentuale; di conseguenza si stabilisce che, ai fini del presente decreto, una quantità di pneumatici nuovi pari in peso a cento equivalga ad una quantità di PFU pari in peso a novanta.
4. Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
5. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. Dal 1° gennaio 2011 sarà applicato il contributo di cui all'articolo 228, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Stefania Prestigiacomo



ALLEGATO A (*articolo 3.2 DM.....*)Modello di dichiarazione annuale di pneumatici immessi sul mercato da parte dei
Produttori e Importatori

A.....

c/o Ministero dell'Ambiente e della Tutela
del Territorio e del Mare

via Cristoforo Colombo 44

Roma

1) SEZIONE ANAGRAFICA produttore o importatore di pneumatici

Nome o rag. Sociale:	
CODICE FISCALE:	
Comune:	Provincia:
Via:	N. Civico:
C.A.P.:	N. Telefonico:
Codice ISTAT attività:	

SEDE LEGALE:	
Comune:	Provincia:
Via:	N. Civico:
C.A.P.:	N. Telefonico:

2) Dichiarazione dei Quantitativi di pneumatici immessi sul mercato per Categoria ex Decreto ...,
relativamente al periodo: _____

Tipologia (<i>articolo 3.1</i>)	Quantità (tonnellate)

Timbro e firma del soggetto dichiarante



ALLEGATO B (articolo 3.3 DM.....)

Modulo di dichiarazione annuale di PFU gestiti nell'anno solare precedente

A.....

c/o Ministero dell'Ambiente e della Tutela
del Territorio e del Mare

via Cristoforo Colombo 44

Roma

1) SEZIONE ANAGRAFICA produttore o importatore di pneumatici o forma associata

Nome o rag. Sociale:	
CODICE FISCALE:	
Comune:	Provincia:
Via:	N. Civico:
C.A.P.:	N. Telefonico:
Codice ISTAT attività:	

2) QUANTITATIVI DEI PFU GESTITI NELL'ANNO.....

TIPOLOGIA	QUANTITA' (tonnellate)
TOTALE	

Obiettivo : Ton - Quantità gestite:.....Ton - % Realizzazione :.....

3) DESTINAZIONE DEI PFU (dati in tonnellate)

Riciclo e recupero	Smaltimento in discarica (diametro >1400 mm)	TOTALE

Stock di PFU in carico a fine anno :Ton

- Allegato Rendiconto economico della Gestione.



Timbro e firma del soggetto dichiarante

ALLEGATO C (articolo 3.4 D.M.)

MODULO DI DICHIARAZIONE PER LA SCELTA DELLA GESTIONE INDIRECTA

A.....

c/o Ministero dell'Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare

via Cristoforo Colombo 44

Roma

La società (o il sottoscritto).....

 con sede in, via,
 Cod. Fiscale / P. IVA,
 iscritta alla C.C.I.A.A. di al numero,
 esercente l'attività di Produttore/Importatore di pneumatici/Forma Associata, cod. ISTAT
 n.ro.....,
 in persona del suo legale rappresentante sig.
 ai sensi dell'articolo 228 del D. Lgs., nonché del D.M.
 dichiara di affidare la gestione dei pneumatici fuori uso, con riferimento a:

Raccolta	Trasporto	Stoccaggio	Selezione	Recupero	Smaltimento
Altro:					

alla ditta:
 con sede in, via,
 Cod. Fiscale / P. IVA,
 iscritta alla C.C.I.A.A. di al numero,

L'incarico sopra indicato decorre dal giorno e si intende a tempo indeterminato, salvo revoca che dovrà essere comunicata a codesta Autorità contestualmente alla nomina di un nuovo gestore, fermo restando che la stessa non potrà avvenire prima di un anno dalla data di decorrenza dell'incarico stesso.

In fede

Timbro e firma del soggetto dichiarante

